

STATUTO

RES HYBLEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITTORIA RG VIA DEI MILLE 184

Numero REA: RG - 130379

Codice fiscale: 01573540885

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al N.4178/2940 di Repertorio	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Vittoria (RG), la So-	
	cietà cooperativa sociale denominata:	
	"RES HYBLEA Società Cooperativa Sociale"	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-	
	trove, purchè nell'ambito del comune sopra specificato, men-	
	tre per l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento	
	della sede in altro comune occorrerà apposita delibera	
	dell'assemblea. L'Organo amministrativo potrà istituire punti	
	vendita ovunque ritenga opportuno.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate di cui all'art.4 legge 381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento	
	al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto, operando nei	
	rispetto dei principi della mutualità, la cooperativa perse-	
	gue come obiettivo unitario l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione e all'integrazione sociale della persona	
	umana nelle varie condizioni di "svantaggio" e/o disagio,	
	così come previsto dalla Legge n. 381/1991.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione priva-	
	ta, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle al-	
	tre leggi in materia vigenti ed in particolare ai sensi	
	del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e della Legge 31	
	gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integra-	

	zioni, ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la	
	gestione in forma associata continuità di occupazione lavora-	
	tiva e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali per i soci lavoratori.	
	Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in o-	
	gni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D.	
	30 marzo 1942, n. 318.	
	La gestione sociale sarà orientata al conseguimento dei para-	
	metri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli	
	2512 e 2513 del codice civile.	
	La cooperativa ha inoltre come scopo quello di offrire servi-	
	zi ai propri soci. La Cooperativa può svolgere la propria	
	attività anche con terzi non soci.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	

	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio	
	sanitarie e/o educative:	
	- l'istituzione, la promozione, l'organizzazione in proprio e	
	non, e la gestione di servizi socio-sanitari (comunità allog-	
	gio, comunità terapeutiche assistite o protette, ca-	
	se-famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri	
	di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri	
	diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura	
	per handicappati fisici e/o psichici, anziani, tossicodipen-	
	denti, minori in difficoltà), nonché di servizi so-	
	cio-assistenziali (uffici di servizio sociale, segretariato	
	sociale, servizio sociale professionale, assistenza domici-	
	liare, case di accoglienza per gestanti e ragazze madri, co-	
	munità di tipo familiare, istituti di ricovero per minori, a-	
	sili nido, centri diurni di assistenza e di incontro per mi-	
	nor, inabili ed anziani, comunità alloggio per minori, ina-	
	bili ed anziani, case albergo per minori, inabili ed anziani,	
	case protette per minori, inabili ed anziani, case di riposo,	
	centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea, soggiorni di vacanza, centri diurni e/o residen-	
	ziali per minori a rischio);	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di equipe so-	
	cio-medico-psico-pedagogica e di medicina scolastica da arti-	
	colare nel seguente modo: favorire l'integrazione scolastica	

	dei minori portatori di handicap; realizzare la prevenzione	
	ed il recupero del disadattamento scolastico, del disagio mi-	
	norile e dell'abbandono scolastico; favorire la socializza-	
	zione di individui portatori di handicap o soggetti social-	
	mente disadattati in età pre e post-scolare; assistenza igie-	
	nico sanitaria in orario post-scolastico; attività di soste-	
	gno didattico in orario post-scolastico; assistenza a soste-	
	gno di bambini portatori e non di handicap in età pre-scolare	
	da zero a tre anni; attività ricreative volte alla integra-	
	zione e alla formazione professionale di soggetti in diffi-	
	coltà;	
	- l'organizzazione e la tenuta di corsi di formazione profes-	
	sionale;	
	- l'istituzione e/o la gestione di asili nido, scuole mater-	
	ne, attività parascolastica, nonché servizi ausiliari di col-	
	locamento; prestare assistenza ed orientamento ai bambini ga-	
	rantandone la cura e la salvaguardia, tenendo sempre presenti	
	gli aspetti educativi e pedagogici;	
	- l'assistenza e la cura specialistica, riabilitativa, socia-	
	le, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di	
	riposo per anziani, minori, handicappati, fisici e/o psichi-	
	ci, tossicodipendenti, ecc., nonché in tutti gli spazi inte-	
	grati nei vari settori (scuola, trasporti, tempo libero, sog-	
	giorni, vacanze);	
	- le prestazioni di servizi di trasporto, di servizio mensa;	

	- l'intervento a favore delle famiglie bisognose, delle fami-	
	glie dei detenuti, delle vittime del delitto, del detenuto	
	nella fase post-penitenziaria;	
	- l'assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli	
	handicappati fisici e/o psichici, minori a rischio, tossico-	
	dipendenti, detenuti nella fase post-penitenziaria;	
	- l'istituzione e la gestione di consultori familiari;	
	- l'istituzione, la gestione, la realizzazione e la tenuta di	
	corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualifi-	
	cazione e di riqualificazione, nonché corsi di formazione e	
	aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;	
	- formare personale specializzato, nei vari settori profes-	
	sionali e specialmente nell'intervento psico - pedagogico -	
	sociale;	
	b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi attività di:	
	- acquisizione, ristrutturazione e gestione di fabbricati ru-	
	rali, ville, cascine da adibire a fruizione agrituristica;	
	- gestione turistico-alberghiere per soggiorni in appositi	
	locali aziendali a ciò adibiti, gestione di spazi aperti	
	nell'ambito dell'azienda per campeggiatori dotati di tende o	
	altro mezzo di soggiorno autonomo; allevamento di animali in	
	genere (bovini, suini, caprini, ovini, da cortile), creando	
	tutti gli impianti necessari a tale attività e trasformazione	
	dei prodotti derivati (latte, formaggi ecc.) da consumare	

	nell'azienda o destinare ai vari punti vendita;	
	- somministrazione per la consumazione sul posto di pasti co-	
	stituiti da cibi e bevande, provenienti in prevalenza dall'u-	
	tilizzazione dei prodotti aziendali o tipici della zona;	
	- vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali prove-	
	nienti dall'azienda e/o tipici della zona, anche mediante la	
	realizzazione di aree di mercati interni e gestione di aree	
	di vendita sui vari mercati sia Nazionali che Esteri (box,	
	depositi merci, punti vendita) ed attuare quanto necessario	
	ed utile al buon funzionamento dell'attività di commercializ-	
	zazione;	
	- realizzazione, acquisizione e gestione di impianti ricetti-	
	vi per il turismo e per il tempo libero quali: maneggi, cam-	
	petti di calcio, pallavolo, tennis, bocce, piscina, strutture	
	alberghiere;	
	- censimento di ville, monumenti ed altre opere di interesse	
	artistico-culturale per la creazione di un itinerario turi-	
	stico nel territorio della Provincia e quindi offrire poi	
	tutti quei servizi nel settore dell'escursionismo e dell'e-	
	quiturismo, con l'ausilio di guide turistiche e/o accompagna-	
	tori naturalistici ed offrire anche servizi di animazione in	
	genere;	
	- istituzione di uffici di propaganda turistica che debbono	
	occuparsi di:	
	a) analisi e studi per la individuazione dei vari tipi di	

	flussi turistici (didattico-scolastici, tempo libero, terza	
	età, congressuali);	
	b) analisi e strategie di mercato nel turismo, ragusano, si-	
	ciliano ed oltre;	
	c) produzione del materiale informativo sul turismo ed agri-	
	turismo nostrano (depliants, opuscoli informativi ecc.);	
	- istituzione e/o gestione di agenzie turistiche e di viaggi	
	aperti al pubblico per l'assistenza ai turisti e fornire tut-	
	te le informazioni e tutto il materiale (depliants, riviste)	
	sugli itinerari in loco, fornire l'assistenza con guide, in-	
	terpreti e servizio di trasporto per scolaresche, gruppi con-	
	gressuali secondo i percorsi prestabiliti;	
	- gestione di musei, zone archeologiche, parchi e ville di	
	proprietà di enti pubblici o privati, garantendo l'apertura	
	tutti i giorni compresi i festivi altrimenti chiusi, e l'as-	
	sistenza ai visitatori;	
	- gestione di parcheggi auto pubblici e/o privati, di servizi	
	portineria, giardinaggio e pulizia di complessi immobiliari	
	sia di proprietà di enti pubblici che di soggetti privati;	
	- gestione di servizi informativi sulle problematiche giova-	
	nili, anche attraverso la realizzazione di una banca dati che	
	riguardi: tempo libero, scuola, università e occupazione;	
	- disponibilità a stipulare convenzioni con enti pubblici per	
	realizzare e/o gestire uffici "Informa Giovani" o "Centri I-	
	niziativa Giovanile" e qualsiasi altro servizio che riguardi	

	le problematiche giovanili;	
	- operare nel settore orto-floro-frutticolo a pieno campo e	
	in ambiente protetto con la realizzazione di strutture serri-	
	cole di varie tipologie, ed operare altresì nel settore viti-	
	vinicolo da mosto e da tavola ed in quello olivicolo per oli-	
	va da olio e/o da mensa;	
	- realizzare tutte le migliorie necessarie al fine di creare	
	delle idonee strutture, sia in terreni di proprietà che in	
	terreni presi in affitto, per lo svolgimento razionale delle	
	varie attività agricole;	
	- promuovere un costante miglioramento tecnico dei sistemi di	
	produzione curando anche ove se ne presenti l'opportunità,	
	l'introduzione di nuove coltivazioni quali la biologica;	
	- gestire o costituire uno o più magazzini necessari al con-	
	seguimento dell'oggetto sociale ed eventualmente creare cen-	
	tri di conservazione e di lavorazione industriale dei prodot-	
	ti agricoli;	
	- realizzare e gestire iniziative volte al miglioramento qua-	
	litativo e quantitativo delle produzioni agricole, attraver-	
	so l'utilizzo di moderne tecniche di produzione, di studi,	
	ricerche e sperimentazioni che si renderanno necessarie ed u-	
	tili;	
	- acquistare presso terzi produttori i prodotti necessari al	
	fine di consentire una regolare attività degli impianti di	
	conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodot-	

	ti, qualora quelli prodotti nell'azienda non fossero in quan-	
	tità tali da garantire l'utilizzo della piena capacità	
	dell'attrezzatura industriale;	
	- promuovere, attuare, organizzare convegni, seminari, con-	
	corsi, mercati, aste, fiere ed ogni altra attività di propa-	
	ganda per la valorizzazione dei prodotti agricoli;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	31/1/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integra-	
	tive;	
	- la promozione e la gestione di corsi di formazione profes-	
	sionale per i propri soci, nonchè per giovani disoccupati e	
	per soggetti appartenenti a categorie protette, al fine di	
	inserire questi ultimi nella struttura societaria; in rela-	
	zione a ciò la cooperativa si attrezzerà utilizzando quanto	
	previsto dalle disposizioni legislative sulla formazione pro-	
	fessionale;	
	- la gestione di caseificio e vendita dei relativi prodotti	
	sia in loco che nei punti vendita;	
	- la gestione di bar, pasticceria, gelateria, rosticceria e	
	ristorante, pizzeria;	
	- la gestione e manutenzione di verde pubblico;	
	- la commercializzazione tramite punti vendita aperti e fis-	

	sati dalla stessa dei prodotti del commercio equo e solidale	
	(generi alimentari, artigianato e ornamentali), di prodotti	
	librari e audiovisivi;	
	- le attività di laboratori per la lavorazione del ferro, del	
	vetro, della ceramica, del legno ecc.;	
	- la gestione e l'organizzazione di gite turistiche e pelle-	
	grinaggi in tutto il mondo;	
	- la gestione e organizzazione di campeggi, colonie, campi	
	scuola e convegni vari;	
	- l'importazione ed esportazione di prodotti finiti e grezzi:	
	alimentari, fiori e prodotti latteo caseari.	
	Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopraelencate nonchè compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziarie neces-	
	sarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa può: a) accettare donazioni, b) assumere par-	
	tecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono	
	attività analoghe ed affini, c) aprire conti correnti, emet-	
	tere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e	
	contributi, effettuare pagamenti e rilasciare quietanze libe-	

	ratorie in genere, d) concedere avalli cambiari, fidejussioni	
	ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti	
	cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre coope-	
	rative.	
	La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	può avvalersi della collaborazione di associazioni, enti, so-	
	cietà ed organismi regionali e nazionali riconosciuti ed allo	
	scopo abilitati, inoltre, con delibera dell'organo ammini-	
	strativo potrà assumere interessenze e partecipazioni in im-	
	prese che svolgono attività economiche integrative e simili e	
	potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere	
	più efficace la propria azione. Potrà, infine, stipulare con-	
	tratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici,	
	ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa de-	
	libera da parte dell'assemblea dei soci.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei necessari requisiti di preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;	
	b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei necessari requisiti di preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente,	

	oltre quanto previsto al successivo Art. 7, la precisazione	
	delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito,	
	per la Cooperativa e il numero delle quote che intendono sot-	
	toscrivere, in misura comunque non inferiore ad Euro 50,00 né	
	superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci	
	cooperatori.	
	Il numero dei soci volontari, non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si appli-	
	cano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere corri-	
	sposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate. In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve	
	essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddi-	
	sfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata. Il socio volontario	
	ha gli obblighi di cui al successivo Art. 8; l'obbligo di	
	prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti	
	verso la medesima.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previ-	

	sti dal successivo Art. 11, compatibilmente con la particola-	
	re natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente ar-	
	ticolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
	mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	

	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	
	inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione, o inserimento, fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	

	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni, enti o altre per-	
	sone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la doman-	

	da di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	

	ci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	

	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiu-sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	

	dimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai rego-	
	lamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento	

	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzi-	
	one dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	

	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso. In ogni caso l'organo amministrativo,	
	quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garanti-	
	re l'integrità del patrimonio societario e conseguentemente	
	tutelare i fini di mutualità sociale, potrà dilazionare in	
	più rate il rimborso, con la corresponsione dei relativi in-	
	teressi legali, e comunque entro il termine massimo di cinque	
	anni dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti, con le modalità e le procedure di cui al preceden-	
	te art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	

	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le	
	persone giuridiche ed i soggetti diversi che investono capi-	
	tali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni i-	
	stituzionali di queste. I soci sovventori, persone fisiche ed	
	i rappresentanti dei soci sovventori diverse dalle persone	
	fisiche possono essere nominati amministratori; la maggioran-	
	za degli amministratori deve essere comunque costituita da	
	soci cooperatori.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di €. 500,00.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	

	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

	A tutti i soci detentori delle quote di sovvenzione spetta un	
	solo voto.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lett.d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante	
	i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata di tre anni a decorrere	
	dalla data di iscrizione nel libro dei soci.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	

	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote di numero illimitato, ciascuna dal valore	
	nominale di Euro 50, nonché dalle quote sottoscritte e versa-	
	te dai soci volontari;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	

	l'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1 codice civile.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	

	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge	
	31.01.92 n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	

	stici.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	

	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'Amministratore Unico;	
	d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante avviso contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. L'avviso potrà essere comunicato ai	
	soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, anche a mezzo telegramma, fax, telex o posta elet-	
	tronica, almeno 8 giorni prima dell'assemblea, nel domicilio	
	risultante dal libro soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	

	tecipano tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza	
	degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo e ne stabi-	
	lisce la durata;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera sugli atti da compiere che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	

	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai preceden-	
	ti punti 7 e 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	

	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il	
	collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando	
	a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-	
	cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollega-	
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti possano	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha diritto ad un so-	
	lo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o Sindaco della cooperativa.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	

	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, che durano in cari-	
	ca per un triennio o fino a revoca o dimissione, eletti dal-	
	l'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	

	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere	
	anche per teleconferenza o audio-video-conferenza, a condi-	
	zione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato	
	da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire	
	in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esami-	

	nati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	

	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina	
	dell'organo di controllo costituito da un solo membro effe-	
	tivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei	

	conti. Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibi-	
	le. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. Il sindaco può	
	essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei so-	
	ci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto	
	del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di	
	decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà al-	
	la nomina di un nuovo organo di controllo. Il sindaco unico	
	deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in	
	particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento. A tal fine, il sindaco può in qual-	
	siasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale. Il sindaco unico esercita anche la revisione legale	
	dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	

	cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Il sinda-	
	co unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilan-	
	cio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il sinda-	
	co unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei so-	
	ci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di revi-	
	sione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ. e della legislazione speciale in mate-	
	ria.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di control-	
	lo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupp-	
	sti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'as-	
	semblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assem-	
	blea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate	
	per il sindaco unico. Il collegio sindacale è costituito da	
	revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. In caso	
	di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino	
	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	

	adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei suc-	
	cessivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con	
	quelli in carica. Delle riunioni del collegio deve redigersi	
	verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di	
	far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il	
	collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	

	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro die-	
	cimila/00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-	
	ti i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale della Camera di	
	Commercio di Ragusa, o in difetto dal Presidente del Tribuna-	
	le di Ragusa.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	

	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in	
	misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	

	tale effettivamente versato; b) è fatto divieto di remunerare	
	gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limi-	
	te massimo previsto per i dividendi; c) è vietato distribuire	
	le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento	
	della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, de-	
	ve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	

	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, o si accerti	
	che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un	
	grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo am-	
	ministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo	
	statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre	
	che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuo-	
	vamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.to Alberto Cipolla	
	F.to Francesca Randazzo	
	Io Dott.ssa Francesca RANDAZZO, notaio in Vittoria, iscritta	
	al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Ragusa e Modi-	
	ca, certifico che la presente è copia su supporto informatico	
	con forme all'originale del documento su supporto cartaceo,	
	ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che	
	si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Re-	
	gistro delle Imprese.	
	Imposta di Bollo assolta esente	